

Avvocato

COPIA

S A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse dei sigg.ri S A
e Z A , genitori
esercanti la potestà sul figlio minore A
, tutti residenti in
, rappresentati e difesi , giusta procura ^{in calce} ~~allegata~~ del presente atto , dall'avv. S
A tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest'ultimo in Torino chiede che le comunicazioni
relative al presente ricorso vengano eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.
S A - avv. D C pec:
(Ricorrenti)

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , con sede in Roma viale Trastevere n° 76 /a cap 00153 ;
- L'Istituto Tecnico Industriale " G.Peano" di Torino in persona del Dirigente Scolastico in carica con sede (Resistenti)

Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

1) del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 13 giugno 2015 e relativo allegato - prot.n° 1435/409 riferito all' anno scolastico 2014/2015 - attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso l'istituto Tecnico Industriale G. Peano di Torino(doc.1);

3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva di A A ;

4) della valutazione finale pubblicata in data 15 giugno 2015 ove A risulta aver riportato in Tecnica, Matematica e Chimica una valutazione rispettivamente di 3 /10, 4 /10, e 5 /10(doc.2);

FATTO

Nell'anno scolastico 2014 /2015 A ha frequentato la classe prima presso l' Istituto Tecnico Industriale " G. Peano" di Torino con indirizzo informatico.

Al termine del secondo quadrimestre egli ha conseguito una valutazione positiva in tutte le discipline del corso , tranne in Tecnica, Matematica e Chimica rispetto alle quali i docenti titolari dell'insegnamento hanno ritenuto di assegnarli rispettivamente un voto finale pari a 3/10, 4/10 e 5/10 , corrispondente ad un giudizio insufficiente.

In sede di scrutinio finale; pertanto , il Consiglio di Classe ha deliberato all'unanimità la sospensione del giudizio di ammissione di A alla classe seconda con una motivazione non rispondente ai criteri e alle modalità per la valutazione e l'ammissione alla classe successiva secondo quanto indicato nel POF 2014/2015 delibera , n.2 del Collegio Docenti del 27 maggio 2015 (allegato 3); in particolare riferito: a) ai progressi e ai miglioramenti registrati rispetto ai livelli cognitivi e relazionali di partenza; b) al raggiungimento degli obiettivi previsti , a livello di competenze acquisite ; c)alla risposta agli stimoli educativi e alla partecipazione attiva al dialogo educativo; d) ai progressi ottenuti durante l'anno , anche in relazione agli interventi integrativi attivati che nel caso di specie risultano inesistenti.(doc..3)

Durante l'anno scolastico (e in modo particolare dall'inizio del secondo quadrimestre) il ragazzo A è stato colpito improvvisamente da una grave patologia degenerativa "il cheratocono" (giusta certificazione medica del dott. L E del 18 /02 /2015 (doc.4);

Il "cheratocono" gli ha comportato una grave compromissione della vista con conseguenti ripercussioni nello studio e con evidenti disagi soprattutto nell'affrontare determinate discipline quali tecnica, matematica e chimica.- giusta relazione esplicativa del 27 luglio 2015 del dott. L R - Oculista dell'Osp. K che ha sottoposto il ragazzo A ad intervento chirurgico ad entrambi gli occhi in data 12.06.2015 (doc.5).

Tale situazione è andata via via intensificandosi, generando in A senso di frustrazione e di demotivazione che ha inciso notevolmente sul rendimento scolastico, soprattutto nell'ultima fase del secondo quadrimestre e in modo particolare per le discipline nelle quali mostrava maggiori difficoltà.

Lo stato emotivo così fragile, è risultato compromesso nella fase finale di valutazione priva di qualsiasi informazione adeguata da parte del Coordinatore, sia all'allievo che ai genitori (come da valutazione neuropsichiatrica del dott. P. C - A.S.L. TO4 21/07/2015 richiesta dai genitori stessi (doc.8)) preoccupati dello stato comportamentale del loro figlio (atteggiamento di chiusura, di rifiuto, senso di apatia).

In tale valutazione viene riscontrato lo stato di disagio conseguenza del carico notevole sostenuto a livello di studio non semplificato e rimodulato dal Consiglio di Classe e della valutazione della non ammissione alla classe successiva ; conseguentemente viene evidenziata la necessità, per la patologia di A , dell'attivazione di una procedura legata alla erogazione dei BES, mancante in tutto l'anno scolastico di riferimento come invece è previsto dalla legge 53/2003 nella parte in cui si riferisce " all'attivazione di misure compensatorie in caso di disagio evolutivo anche temporaneo conseguenza di difficoltà conclamate e certificate (come da documentazione in possesso dell'Istituzione Scolastica di competenza).

Evidente appare l'illegittimità dell'operato dell'Istituto ai sensi della richiamata normativa n° 53/2003.

A seguito dell'accesso agli atti ed in occasione del ritiro della documentazione richiesta in data 15 luglio 2015 , i genitori di A hanno constatato che mancano i documenti di cui alla " **richiesta urgente materiale informativo relativo all'allievo A A** " - prot. n° 1680 - (doc.9) .

In particolare non sono stati rilasciati dall'Istituto i seguenti documenti :

- a) dei verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell'alunno in particolare, a seguito documentazione medica attestante difficoltà visiva presentata in data 18.02.2015 (n°3);
- b) degli interventi individualizzati che sono stati svolti o l'indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti (n°4);
- c) delle comunicazioni alla famiglia a seguito della richiesta di intervento da parte del genitore (n°5);
- d) dell'informazione cartacea o fonogramma dell'andamento didattico (n° 7);

- e) delle comunicazioni sull'eventuale non ammissione alla classe successiva nel pentamestre e motivazione di percorsi di supporto da suggerire alla famiglia(n°8);
- f) del percorso rivolto al miglioramento del disagio conseguenza difficoltà sensoriale così come evidenziato alla presenza del Dirigente Scolastico in data 18.02./2015 e da lei stessa concordato (n°9);
- g) della comunicazione "preventiva" di "non ammissione"(n°10);
- h) della assenza di valutazione BES(n°12);

L'Istituto ha rilasciato in data 22 luglio 2015 solo i seguenti documenti (doc.10):

- a) copia del verbale del consiglio di Classe del 21 aprile 2015;
- b) copia dell'Estratto del verbale dello scrutinio finale del 13 giugno 2015;
- c) copia verifiche delle materie: Tecnica , Matematica e Chimica;
- d) copia di valutazione discipline finale;
- e) copia di valutazione ammissione;
- f) criteri di valutazione voto in condotta;
- g) figura del docente coordinatore.

Sempre in riferimento al verbale del Consiglio di Classe(del 13.06.2015) in relazione allo stesso A vi sono numerosi "omissis" che non consentono di ricostruire l'iter logico motivazionale del giudizio di sospensione dell'ammissione. Gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievole degli interessi di A e, per lui, degli stessi ricorrenti , i quali come sopra rappresentati e difesi , propongono impugnazione avverso gli stessi per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1. Violazione degli articoli 2, commi 6 e 9 ; commi 2 e 3 ; 5;6;7 e 8 dell'Ordinanza n° 92 del 5.11.2007 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione . Violazione del Piano dell'offerta Formativa (P.O.F.), adottato dall'Istituto Tecnico Industriale "G.Peano" di Torino per l'anno scolastico 2014 /2015.. Il recupero, previsto in itinere, non ha tenuto conto delle difficoltà specifiche di A ma è stato esteso a tutta la classe senza opportuna diversificazione nella programmazione.

Violazione dell'art. 4, co. 6 del D.lgs n° 122 /2009 .

Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, incongruenza ed illogicità manifeste.

Con ordinanza n° 92 del 5 novembre 2007 il Ministro della Pubblica Istruzione ha stabilito che, in relazione agli studenti che a seguito di verifiche periodiche previste dal P.O.F. , “ presentino insufficienze” in una o più discipline ,il Consiglio di Classe debba predisporre interventi di recupero delle carenze rilevate , avendo cura di procedere “ ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura della difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline (art.4 co.2 della predetta ordinanza)

Nel caso di specie è doveroso segnalare invece che A nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 in particolare nel secondo quadrimestre non è stato inserito in alcun programma e/o intervento di recupero delle carenze riscontrate in Matematica, Tecnica e Chimica in considerazione della grave compromissione della vista a seguito della patologia diagnosticata con la certificazione medica del 18.02.2015. È evidente che nel caso de quo il recupero, previsto in itinere, non ha tenuto conto delle difficoltà specifiche di A essendo stato esteso a tutta la classe senza opportuna diversificazione nella programmazione.

Riesce difficile comprendere che nella nuova situazione in cui si è trovato il ragazzo lo stesso abbia potuto raggiungere risultati sufficienti nelle predette discipline al pari dei suoi compagni e in mancanza di supporti ad hoc.

Partendo dal D.P.R. n° 122 /2009 “ Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni “ l’art. 10 ha espressamente previsto che per gli alunni con difficoltà specifiche adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti , comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli , devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati , nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente “ gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei; come nel caso del ragazzo A (tipico caso di BES -Bisogno Educativo speciale). Questa categoria è stata di recente regolata dalla circolare ministeriale del 6.03.2013 la quale è molto chiara nel prevedere l’applicazione del Piano Didattico Personalizzato e di tutti gli strumenti e misure dispensative previste dalla normativa vigente sui DSA (L. n°170/2010) a tutti i casi in cui il sospetto di DSA e ancora in fase di accertamento diagnostico. Nel caso di specie invece i docenti non hanno attivato gli strumenti necessari per consentire il recupero delle carenze riscontrate e dimostrarc di aver raggiunto , quanto meno al termine dell’anno scolastico una sufficiente padronanza delle discipline

stesse. D'altro canto è da tener presente come il legislatore abbia posto particolare attenzione al diritto all'istruzione degli alunni affetti da disturbi specifici con una speciale disciplina garantistica (L.170/2010), finalizzata a: 1) **favorire il successo scolastico**, attraverso misure didattiche di supporto; 2) **assicurare una formazione adeguata** e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 3) **ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate**; 4) **preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori**; 5) **favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi**; 6) **incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari**; 7) **assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale**.

Le istituzioni scolastiche devono provvedere ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti in difficoltà, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata – anche attraverso un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

I percorsi didattici individualizzati e personalizzati si prefiggono obiettivi compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Le scuole devono assicurare altresì l'impiego degli opportuni strumenti compensativi finalizzato ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Arrivati a questo punto, chiarito che tutte le argomentazioni che precedono sono da ritenersi tempestive in quanto l'interesse a ricorrere sorge nel momento in cui l'istante ha la percezione della concreta, effettiva ed attuale lesione del bene della vita, che - nel caso di specie - può aversi esclusivamente all'atto della bocciatura, l'operato dell'Amministrazione deve ritenersi illegittimo anche per le seguenti ulteriori censure.

L'art.2 co.6 (ultimo periodo) e 9 dell'ordinanza ministeriale n.92/2007 stabilisce che: “ nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurare la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità delle risorse.(.....) 9. sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l'attività di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore. Nel caso di specie invece i corsi di recupero non solo non sono stati diversificati in base alle specifiche carenze dello studente ma le attività di recupero erano articolate in 10 ore. .

Ad affrancare l'operato dell'Amministrazione non varrebbe nemmeno la prevedibile giustificazione della mancanza di copertura finanziaria, in quanto la normativa sopra richiamata è chiara sul punto: l'attività di recupero deve avere una durata minima non inferiore a 15 ore, che potranno anche aumentare laddove l'Istituto abbia fondi sufficienti.

Per tali ragioni la previsione, nel P.O.F. secondo la quale il recupero obbligatorio delle insufficienze certificate nello scrutinio finale debba avvenire attraverso corsi specifici di almeno dieci ore per ciascuna disciplina, deve ritenersi illegittima per evidente contrasto con le prescrizioni citate e, dunque, deve essere annullata.

in ogni caso la condotta dell'Istituto viola la suddetta disposizione.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, non può certo ritenersi che la scuola abbia posto in essere tutte le strategie necessarie per mettere il ragazzo affetto da grave diminuzione della vista nella condizione di recuperare le lacune manifestate anche attraverso mezzi di supporto integrativi, per cui ogni relativa decisione deve ritenersi viziata da eccesso di potere, oltre che per illogicità e, anche per ingiustizia manifesta.

Proseguendo su questa linea, deve, inoltre, rilevarsi che in tema di giudizi di non ammissione alla classe successiva l'art. 4, co.6 seconda parte, del d.lgs n° 122/2009 dispone che: "A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. Nel caso di specie occorre evidenziare che senza tener conto minimamente della intervenuta diminuzione della vista non solo la scuola non ha tempestivamente predisposto alcun supporto idoneo (al fine di favorire lo svolgimento da parte del ragazzo delle verifiche nelle precitate materia) ma è stata del tutto indifferente rispetto all'intervenuta patologia insorta nel ragazzo durante l'anno scolastico 2014/2015. È palese che in sede di verifiche il ragazzo non avrebbe potuto svolgere le stesse al pari degli altri compagni in quanto la precitata diminuzione della vista non gli ha permesso di eseguire il disegno tecnico in maniera precisa per evidente impossibilità, laddove opportune e adeguate verifiche orali avrebbero potuto sopperire e sostituire quelle scritte. Come emerso dalle argomentazioni fin qui esposte, la scuola non ha attivato i dovuti meccanismi per consentire il recupero dei debiti formativi da parte del ragazzo, né ha seguito un iter procedimentale corretto nell'assunzione delle relative decisioni collegiali. La non promozione alla classe successiva è stata

deliberata dal Consiglio di Classe solo con una mera "presa d'atto" dei voti e dalla constatazione che lo stesso non aveva recuperato le insufficienze in tecnica, matematica e chimica (senza tener conto della malattia degenerativa da cui è stato colpito il ragazzo A) senza alcuna valutazione sulla capacità di recupero con un percorso individuale (come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa). In tali circostanze, il Consiglio di Classe non avrebbe dovuto limitarsi a recepire acriticamente i voti proposti dagli insegnanti, ma avrebbe dovuto fare compiuta applicazione del principio secondo cui la valutazione ha ad oggetto il " processo d'apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell'alunno, e non s'arresta, senza approfondita motivazione, di fronte al giudizio negativo sulla singola materia (cfr. T.A.R. Liguria, II, n°514 / 2013). La tardività e inattività della scuola con strutture preordinate ad interventi specifici sembra privilegiare la "promozione burocratica" su quella promozione umana che è nelle finalità primarie della scuola. Emerge chiaramente da quanto innanzi esposto che la scuola – Istituto Tecnico Industriale G. Peano di Tonino – non si è data carico della singolarità del caso e quindi ha proceduto ad una valutazione dei risultati (nelle discipline : Tecnica, Matematica e Chimica) svincolata dalle cause più profonde di essi e perciò inadeguata e insufficiente.

La scuola ha l'obbligo di intervenire e non può eludere il problema proprio perché tutti hanno il diritto dovere di frequentarla; di qui per un doveroso e corretto adempimento della propria funzione educativa l'obbligo per i docenti di capire il ragazzo e di sostenerlo anche psicologicamente. A questo scopo sarebbe stato logico e doveroso che nell'interno della scuola fossero avvenuti frequenti incontri per meglio comprendere la situazione specifica del ragazzo e di non farlo sentire un "problema". Viceversa, dalla documentazione prodotta non risulta che sia avvenuto nulla di ciò.

Grave inadempimento dell'operato dell'amministrazione – obbligo di informazione – rapporti Scuola- famiglia-(D.P.R. n° 122/2009).

Infatti l'Istituto Tecnico Industriale "G. Peano" di Torino non ha adempiuto all'onere di informazione nei confronti dei genitori del minore in ordine alle carenze formative riscontrate durante l'anno scolastico e non si è mai onerato di comunicare formalmente agli stessi genitori del negativo andamento scolastico nelle seguenti materie: Tecnica, Matematica e Chimica.

A tal proposito ricordiamo come l'art. 1,co.7 del dpr n 122 /2009 stabilisce che "Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie".

È infatti di primaria importanza l'informazione e il dialogo fra la famiglia e la scuola sull'andamento scolastico degli alunni.

I genitori hanno il diritto di conoscere per tempo i problemi di rendimento dei figli per poter correre al riparo, così come la scuola ha il dovere di permettere a tutti gli alunni in difficoltà di poter adeguatamente recuperare. A ciò si aggiunge l'ulteriore inadempimento della scuola - che non ha formalmente comunicato ai genitori ricorrenti come per prassi oramai consolidata, la valutazione di non ammissione del minore alla classe seconda.

La valutazione di non ammissione è viziata da eccesso di potere per illogicità manifesta in quanto non è basata su una valutazione complessiva dell'integrale percorso formativo del minore A che pur avendo gravi difficoltà visive ha continuato a frequentare assiduamente la scuola, ma si fonda su tre sole discipline (tecnica, matematica e chimica).

La non ammissione di uno studente alla classe successiva implica una preventiva, approfondita valutazione in ordine al processo di apprendimento ed al rendimento scolastico complessivo dell'alunno che, nel caso in esame è stata del tutto omessa anche e soprattutto in considerazione della patita sofferenza visiva. (cfr TAR Lazio 9 aprile 2014 n° 3838) Ed infatti la valutazione di non idoneità è esclusivamente riferita alla preparazione riscontrata in tecnica, matematica e chimica, rispetto a cui si richiamano tutte le precedenti argomentazioni difensive.

In ogni caso, anche a voler considerare le votazioni finali nelle predette discipline, il Consiglio di Classe si è semplicemente limitato ad apprezzare alla sintesi numerica rappresentata dal voto, omettendo di effettuare un giudizio analitico e, quindi, di scomposizione del voto nei criteri che lo hanno determinato.

Considerato che una pronuncia di annullamento sic et simpliciter degli atti impugnati potrebbe non garantire l'effettività della tutela per il ragazzo A, in quanto essa rischierebbe di porre in dubbio la stessa validità della carriera scolastica percorsa nelle more del giudizio, si domanda la modulazione degli effetti della eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, secondo l'interesse del ragazzo (cfr. T.A.R. Lazio, 9 aprile 2014 n° 3838; T.A.R. Liguria n° 514 /2013; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2011, n° 2755).

Tutto ciò premesso, i signori S A e A Z, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia annullare tutti i provvedimenti impugnati con effetto ex nunc. Con vittoria di spese, ed

onorari di giudizio..Ai sensi e per gli effetti del DPR n° 115/2002 si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede che il Consiglio Voglia sospendere l'efficacia degli atti impugnati e disporre contestualmente l'ammissione con riserva di A A alla frequenza della classe seconda industriale. Il fumus boni iuris emerge con evidenza dalle censure formulate. Il periculum in mora è in re ipsa. Se il Collegio non dovesse sospendere l'esecutività degli atti A si troverebbe costretto a ripetere integralmente la prima classe , con conseguente pregiudizio irreparabile. per l'ipotesi in cui codesto Collegio dovesse ritenere fondate le sue pretese nel merito.

In tale eventualità, infatti , egli dovrebbe agire in via risarcitoria per il ristoro dei danni subiti.

Si depositano i seguenti documenti::

- 1) copia del provvedimento impugnato.-verbale del 13 giugno 2015
- 2) Pubblicazione della non ammissione del 15 giugno 2015
- 3) POF Delibera n° 2 del Collegio Docenti del 27 maggio 2015
- 4) Certificato medico del dott. L E – specialista in Oculistica del 18.02.2015
- 5) Relazione esplicativa del dott. L R – Oculista del 27 luglio 2015
- 6) Dichiarazione del Dirigente Scolastico del 27 luglio 2015
- 7) Copia verbale n.3 del consiglio di Classe del 21 aprile 2015
- 8) Certificazione ASI.TO4 del 21 luglio 2015 del dott. P C.
- 9) Richiesta urgente materiale informativo del 15 luglio 2015 n.1680
- 10) Consegna materiale informativo del 22 luglio 2015

Recale (Caserta), 27 luglio 2015

Avv

I genitori del ragazzo hanno tempestivamente informato l'Istituto Tecnico Industriale " G. Peano" di detta patologia consegnando allo stesso la documentazione medica de quo nelle mani dell'insegnante G L. M nella qualità di coordinatrice della classe e alla presenza del Dirigente scolastico prof.ssa P C - giusta dichiarazione del Dirigente Scolastico del 27 luglio 2015 rif. prot. n° 426 del 23.02.2015 ivi allegata (doc.6).

Dalla consegna della precitata documentazione il Consiglio di Classe è rimasto "inattivo" per più di un mese incurante della nuova situazione in cui versava il ragazzo e non ha effettuato nessuna Programmazione Didattica personalizzata(PDP) rientrante nella Direttiva estesa a " tutti gli studenti in difficoltà" ex l.53/2003.

Tale programmazione avrebbe dovuto includere una progettazione didattico - educativa per ciascuna disciplina calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. L'assenza invece di misure compensative adeguate non ha di certo facilitato il percorso legato all'apprendimento e all'acquisizione dei contenuti; in particolare di quelle discipline che necessitano di verifiche scritte oltre che orali. Inoltre non si evidenzia l'attivazione compensatoria di strumenti alternativi specifici finalizzati allo studio " nello stato " conclamato di ipovisione degenerativa ".

Il Consiglio di Classe, informati i genitori, avrebbe dovuto attivare un percorso ad hoc individualizzato e personalizzato con opportuna approvazione e delibera dando luogo al PDP firmato dal Dirigente Scolastico previa autorizzazione da parte della famiglia stessa.

Dall'unico verbale del Consiglio di Classe del 21 aprile 2015 (doc.7) non solo non si fa riferimento alcuno alla situazione specifica del ragazzo A ma nulla è stato predisposto per l'attivazione dei BES o di programmazioni alternative facilitate per sopperire al deficit visivo sensoriale de quo.

E' da evidenziare come lo stato di ipovisione manifestatosi in modo così repentino abbia influito notevolmente in A generando situazioni di disagio manifesto in particolare in ambito scolastico, durante lo svolgimento delle lezioni.

Tale atteggiamento conseguenza delle difficoltà nel seguire per esempio quanto riportato alla lavagna e nello svolgimento di compiti assegnati ed esercitazioni non sostituiti da strumenti compensatori, hanno causato spesso comportamenti esagitati (che non hanno inciso sulla valutazione della condotta -votazione: 8/10 -), ma che sono stati non considerati o mal interpretati dai docenti della classe che non hanno tenuto conto delle cause scatenanti.

SI NOTIFIHI A:

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE " G. PEANO ", in persona del Dirigente Scolastico in carica, mediante invio di una copia conforme all'originale nella sua sede di Torino

_____ e ciò ho eseguito a mezzo plico postale raccomandato a/r che ho inviato avvalendomi del servizio dell'Ufficio Postale di Torino, con racc. n° _____ in data ____/____/2015

Torino, ____/____/2015